

## **CONFINDUSTRIA – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - MODIFICA DELLA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI AGENTI CANCEROGENI / MUTAGENI E AGGIORNAMENTI EUROPEI**

### **PUBBLICATA LA TERZA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA IN TEMA DI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI**

Prosegue l'iter di modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

È stata pubblicata, infatti, dopo un complesso iter legislativo, **la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019** che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La direttiva (UE) 2019/130 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 giugno 2019 n. L 164/23) introduce modifiche sia all'articolo sia ad alcuni allegati della direttiva cancerogeni ed è entrata in vigore il **10 luglio 2019**.

La modifica della direttiva cancerogeni/mutageni, la terza in due anni, si inserisce in un progetto di revisione tecnica iniziato dalla Commissione europea e fa seguito alla direttiva adottata a dicembre 2017 (Direttiva (UE) 2017/2398 – vedi nostra [news del 15 gennaio 2018](#)) e a quella adottata a gennaio 2019 (Direttiva (UE) 2019/130 – vedi nostra [news del 3 aprile 2019](#)).

Scopo della direttiva – come dichiarato dalla Commissione europea quando è stata pubblicata la proposta - è non solo quello di migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro, ma anche di creare un mercato unico più equo (definire valori limite di esposizione a livello europeo contribuisce a creare pari condizioni di concorrenza per tutte le imprese).

La Commissione europea, infatti, sta continuando a lavorare sull'aggiornamento della direttiva cancerogeni e di altre direttive europee.

Di seguito, una breve descrizione del complesso iter che ha portato alla definizione della direttiva (da noi costantemente monitorato, sin dalla elaborazione della proposta, intervenendo in tutte le fasi legislative previste) con le principali modifiche introdotte.

## **Iter legislativo della terza proposta**

La Commissione Europea, tenendo conto dei pareri definiti dal Comitato consultivo salute e sicurezza, il 5 aprile 2018 ha presentato la "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro" (COM (2018) 0171 - (vedi nostra [news del 26 aprile 2018](#)).

Il Parlamento europeo, il 20 novembre 2018 ha votato 99 emendamenti accogliendone 24 (relazione del Parlamento europeo del 23 novembre 2018) e si è quindi dato avvio a una fase di negoziato con il Consiglio e la Commissione. Sulla proposta di modifica della direttiva, il Consiglio ha trovato, invece, un accordo il 6 dicembre 2018

La relazione finale del Parlamento - come già accaduto per le precedenti proposte - presentava aspetti di notevoli criticità poiché fissava, senza le opportune valutazioni di ordine tecnico e socio-economico, condizioni complessivamente più restrittive rispetto a quanto richiesto dalla Commissione (ad esempio sul tema dei farmaci pericolosi - inclusi i citotossici - e la richiesta di inserimento di nuove lavorazioni).

Il 29 gennaio 2019 il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione Europa, dopo numerosi incontri, hanno raggiunto un compromesso ed è stato quindi raggiunto un accordo, l'11 febbraio 2019, dal Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio (Coreper) - vedi [nostra news del 3 aprile 2019](#).

Le modifiche introdotte a seguito del compromesso raggiunto, rispetto al testo iniziale della Commissione, sono riferite all'articolato e alle misure transitorie presenti nell'allegato III della direttiva cancerogeni/mutageni che offrono alle aziende un tempo maggiore per adeguarsi ai nuovi limiti, vista la difficoltà per il sistema produttivo a conformarsi ai valori limite proposti, soprattutto per alcuni settori.

Il testo è stato, infine, formalmente adottato dal Parlamento europeo il 27 marzo 2019.

## Principali novità contenute nella direttiva

Nel merito, di seguito, le principali modifiche apportate alla direttiva 2004/37/CE:

- **modifica dell'articolo 18 bis (Valutazione).** L'articolo prevede che la Commissione valuti la possibilità di modificare ulteriormente la direttiva al fine di:
  - includere disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell'aria e un valore limite biologico per il cadmio e i suoi composti inorganici
  - includere farmaci pericolosi, tra cui farmaci citotossici o, in alternativa, proporre uno strumento più adeguato per garantire la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall'esposizione a tali farmaci. A tal fine, la Commissione, presenterà quindi, se necessario e previa consultazione delle parti sociali, una proposta legislativa.
  
- **modifica dell'allegato III (valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse)** con l'inserimento di 4 nuovi agenti chimici. In particolare si evidenzia l'inserimento del valore limite di esposizione professionale per:
  - cadmio e i suoi composti inorganici (per un periodo di riferimento di 8 ore, il valore limite è pari a  $0.001 \text{ mg/m}^3$  – frazione inalabile). È prevista una misura transitoria che stabilisce un valore limite pari a  $0.004 \text{ mg/m}^3$  (frazione inalabile) fino all'11 luglio 2027. Il periodo transitorio è quindi di 8 anni anziché di 7, come previsto, invece, dalla proposta iniziale della Commissione.  
La direttiva prevede, inoltre, un valore limite di  $0.004 \text{ mg/m}^3$ , misurato come frazione respirabile, per gli Stati membri che applicano un sistema di biomonitoraggio, alla data di entrata in vigore della direttiva, con un valore limite biologico non superiore a  $0.002 \text{ mg Cd/g}$  di creatinina nelle urine.
  - berillio e composti inorganici del berillio (per un periodo di riferimento di 8 ore, il valore limite è pari a  $0.0002 \text{ mg/m}^3$ ). È prevista una misura transitoria che stabilisce un valore limite pari a  $0.0006 \text{ mg/m}^3$  fino all'11 luglio 2026. Il periodo transitorio è quindi di 7 anni anziché di 5, come previsto dalla proposta iniziale della Commissione.
  - acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell'arsenico (per un periodo di riferimento di 8 ore, il valore limite è pari a  $0.01 \text{ mg/m}^3$ ). È prevista una misura transitoria che, per il settore della fusione del rame, ne rinvia l'applicabilità a partire dall'11 luglio 2023 (il periodo transitorio è quindi di 4 anni anziché di 2, come invece previsto dalla proposta iniziale della Commissione).
  - formaldeide (per un periodo di riferimento di 8 ore, il valore limite è pari a  $0.37 \text{ mg/m}^3$ ). È prevista una misura transitoria (non presente nella proposta iniziale della

Commissione) che, per i settori sanitario, funerario e dell'imbalsamazione, stabilisce un valore limite pari a 0.62 mg/m<sup>3</sup> fino all'11 luglio 2024.

- 4,4'-metilene-bis (2 cloroanilina) – MOCA- (per un periodo di riferimento di 8 ore, il valore limite è pari a 0.01 mg/m<sup>3</sup>).

Per le ulteriori modifiche (es. notazioni e valori limite di breve durata), si rimanda all'allegato III della direttiva in commento.

Evidenziamo, infine, che gli Stati Membri dovranno recepire la direttiva (UE) 2019/130 entro due anni dall'entrata in vigore, quindi entro **il 10 luglio 2021** (ricordiamo a tale proposito che la direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni/mutageni è stata trasposta nel nostro ordinamento, nel titolo IX, capo II, e negli allegati XLII e XLIII del DLgs 81/08).

## **PARERI APPROVATI NEL COMITATO CONSULTIVO SALUTE E SICUREZZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA (ACSH)**

Il Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione europea (di cui Confindustria è componente) ha approvato, nella riunione plenaria di giugno 2019, quattro pareri (in allegato i testi) elaborati in gruppi di lavoro appositamente costituiti (anche questi tripartiti):

- tre pareri in tema di valori limite indicativi di esposizione professionale (benzene, acrilonitrile e nichel). I pareri sono propedeutici alla definizione di una futura quarta proposta di direttiva della Commissione di modifica della vigente direttiva in tema di agenti cancerogeni/mutageni (2004/37/CE).
- un parere relativo alle future priorità delle politiche dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza.

Di seguito una breve sintesi.

### **➤ Parere approvato sui valori limite di esposizione del benzene**

Nel comitato consultivo i tre gruppi di interesse (che rappresentano i governi, i datori di lavoro e i lavoratori) hanno concordato, dopo un lungo dibattito, sulla necessità di un valore limite di esposizione professionale pari a 0.5 ppm (8 ore TWA) a partire da due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva e sul successivo abbassamento a 0.2 ppm a partire da 4 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Al massimo entro gennaio 2028, inoltre, la Commissione dovrebbe iniziare lo studio di fattibilità per una ulteriore riduzione del valore limite ed entro il 2030 la Commissione dovrebbe proporre, se necessario, emendamenti alla direttiva cancerogeni.

I tre gruppi di interesse hanno evidenziato, inoltre, che il settore delle fonderie dell'acciaio avrà particolari problemi nell'implementazione della direttiva.

Si evidenzia che il parere contiene commenti specifici sia dei rappresentanti dei lavoratori che dei datori di lavoro. Nel merito il commento dei datori di lavoro sottolinea le criticità nel settore delle fonderie, proponendo che il periodo di transizione per questo settore per adeguarsi al valore limite di 0.2 ppm, sia esteso a 3 anni, al fine di dare tempo sufficiente per adeguarsi.

Diversamente, il gruppo dei rappresentanti dei lavoratori è del parere che, tra l'altro, ci dovrebbe essere una ulteriore riduzione del valore limite a 0.005 ppm al massimo entro gennaio 2030 (livello di esposizione che non dovrebbe avere effetti avversi nei lavoratori esposti).

➤ **Parere approvato sui valori limite di esposizione del acrilonitrile**

Nell'ambito del Comitato consultivo i tre gruppi di interesse hanno concordato sulla necessità di un limite di esposizione professionale (pari a: 8 ore – TWA 0.45 ppm; STEL 1.8 ppm) proponendo un periodo di transizione di 4 anni a partire dall'entrata in vigore della direttiva.

Il parere si esprime altresì in riferimento al valore limite biologico, precisando che tale valore verrà preso in considerazione quando verrà sviluppata un'apposita guida sul tema del biomonitoraggio.

➤ **Parere approvato sui valori limite di esposizione del nichel**

Nell'ambito del Comitato consultivo i tre gruppi di interesse hanno concordato sulla necessità di un limite di esposizione professionale pari a:

- 8 ore – TWA 0.01 mg/m<sup>3</sup>, per la frazione respirabile proponendone l'applicazione a partire dal 17 gennaio 2025
- 8 ore – TWA 0.05 mg/m<sup>3</sup>, per la frazione inalabile proponendone l'applicazione a partire 17 gennaio 2025. Prima di questa data il valore applicabile sarà pari a 0.1 mg/m<sup>3</sup>

Il parere evidenzia le difficoltà ad adeguarsi alla direttiva per alcuni settori o processi quali la fusione, la saldatura, le raffinerie.

Viene proposto, inoltre, l'inserimento di un valore limite esposizione (che dovrebbe essere quello proposto nel parere in esame per la frazione respirabile) anche nella direttiva agenti chimici (direttiva 98/24/CE).

Si evidenzia, infine, che il parere contiene commenti specifici sia dei rappresentanti dei lavoratori che dei datori di lavoro. Nel merito il commento dei datori di lavoro rileva, tra l'altro, sia una mancanza di dati, nell'analisi di impatto socio-economica, in riferimento al valore limite per la frazione respirabile, sia una difficoltà nella misurazione, ad oggi, sempre in riferimento alla frazione respirabile dei composti del nichel (i metodi disponibili, infatti, presentano diverse

criticità). I rappresentanti dei lavoratori, tuttavia, evidenziano, tra l'altro, che non sono previste difficoltà di misurazione per la frazione inalabile e respirabile.

➤ **Parere approvato priorità europee sui temi della salute e sicurezza**

Il parere è stato redatto al fine di contribuire in modo proattivo alla discussione su possibili azioni future per lo sviluppo della politica dell'UE nel settore della salute e sicurezza ed affronta temi quali: la promozione delle Strategie nazionali su salute e sicurezza (evidenziamo, a tale proposito, che l'Italia è uno dei pochi Stati membri privo di tale Strategia); il coinvolgimento delle parti sociali; il supporto alle medie, piccole e micro imprese; l'applicazione della legislazione; miglioramento della prevenzione delle malattie professionali. Confindustria ha partecipato ai lavori della redazione del documento che ha visto da un lato una forte convergenza con la parte sindacale sul ruolo delle parti sociali (e dello stesso Comitato) e sui dati statistici, dall'altro una forte contrapposizione, soprattutto sui temi della riduzione degli oneri amministrativi, del subappalto (già oggetto di un altro parere) e delle malattie professionali.